



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

“Don Giovanni Silvestri”

RESIDENZA SOCIOSANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali – Regione Puglia
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale
n. 294 / 28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità – Regione Puglia
Largo San Giuseppe, 7

Castellana Grotte (BA)

Cod. Fisc.: 80006570727



DELIBERA DEL PRESIDENTE

N. 23/Bis

Oggetto: Affidamento servizio di Psicologia presso la RSSA “DON GIOVANNI SILVESTRI” di Castellana Grotte - CIG: Z5F2BE012C – Proroga tecnica - DETERMINAZIONI.

Oggi, 05 Ottobre 2020, nella sede dell’ASP “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte, il Presidente Avv. Massimo Licci, per i poteri rivenientigli dallo Statuto dell’ASP, salva ratifica, giusto art. 12 del vigente Statuto, ha adottato il seguente provvedimento riferito all’oggetto.

IL PRESIDENTE

PREMESSO:

CHE con delibera di Giunta regionale n. 2449 del 21 dicembre 2018 si è approvato e adottato il Regolamento della Regione Puglia 21 gennaio 2019 n. 4 “*Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti*”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 25 gennaio 2019;

CHE nel suddetto Regolamento all’art. 7.3.3 “Requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane” viene richiesta la presenza della figura dello Psicologo per 6 ore settimanali e che in presenza di nuclei con numero di posti letto inferiori a 20, il personale è rapportato al numero dei posti;

CHE l’Azienda Pubblica di servizi alla persona (ASP) “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte è iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati

all'esercizio delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani di cui al comma 1, lettera c), dell'art. 53 della Legge Regionale n. 19/2006, come RSSA di fascia media, con una ricettività di n. 53 posti- letto, giusta Determinazione n. 294 del 28.04.2010 dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità della REGIONE PUGLIA;

CHE a seguito della visita ispettiva, con nota di Prot. n. 209 del 15/03/2019 la ASL notificava il Verbale di verifica di stato dei luoghi ai fini di valutazione di rimodulazione progettuale – Struttura ex art. 66 ASP – Castellana Grotte e indicava nel numero di 37 i posti autorizzati;

CHE ai sensi del succitato art. 7.3.3 del Regolamento della Regione Puglia 21 gennaio 2019 n. 4 le ore del servizio di Psicologia per i 37 posti letto autorizzati è di 11 ore settimanali;

CHE con delibera del Presidente n. 12 in data 07 Agosto 2019: “affidamento servizio di Psicologia presso la RSSA “DON GIOVANNI SILVESTRI” di Castellana Grotte, per le motivazioni nella stessa indicate ed a cui “*per relationem*” si rinvia, è stato, tra l'altro, stabilito di demandare al Direttore Generale la cura di tutti gli adempimenti necessari per avviare ed espletare la procedura di selezione di che trattasi, la pubblicazione dei relativi atti ivi inclusi l'affidamento e la stipula del contratto;

CHE con determina del Direttore Generale n. 53 del 22.08.2019 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di Psicologia presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte - CIG: Z5F2BE012C – DETERMINAZIONI”, è stato, tra l'altro, stabilito di affidare il servizio di cui si tratta;

CHE con successiva determinazione del Direttore Generale n. 8 del 04.02.2020 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di Psicologia presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte - CIG: ZD52979394 – DETERMINAZIONI”, è stato, tra l'altro, stabilito di affidare il servizio di Psicologia presso la Residenza “Don Giovanni Silvestri”, per la durata di mesi 4 (quattro), decorrenti dalla data di affidamento, alla Cooperativa Sociale “Il Salvatore a r.l.”, con sede in Castellana Grotte – Partita IVA: 03569900727, per il prezzo complessivo di € 4.692,00, oltre IVA come per legge;

VISTO il contratto Rep n. 347 sottoscritto in data 06.02.2020 tra questo Ente ed il Legale rappresentante della Cooperativa Sociale “Il Salvatore a r.l.”, di Castellana Grotte disciplinante il rapporto tra le parti;

VISTA E RICHIAMATA integralmente e “*per relationem*” la determinazione del Direttore Generale n. 27 del 04.06.2020 avente ad oggetto: “Affidamento servizio di Psicologia presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri” di Castellana Grotte – Proroga - CIG: Z5F2BE012C – DETERMINAZIONI”;

CONSIDERATO che la proroga del servizio di psicologia presso questa Struttura Assistenziale così come disposta con la precitata determinazione n. 27/2020 è ormai prossima alla scadenza e che pertanto è necessario disporre una ulteriore proroga tecnica del servizio de quo, al fine di rispettare quanto previsto dal R.R. 4/19;

VALUTATO che il personale dipendente dell'Azienda si compone, alla data odierna, di sola n. 1 unità lavorativa a tempo indeterminato, impegnata a livello amministrativo e contabile, peraltro in risoluzione di rapporto di lavoro per dimissioni volontarie per aderire al trattamento di pensione anticipata “quota 100” con decorrenza dal 1° dicembre 2020, giusta determina del Direttore Generale n. 30/2020, già ad oggi non in servizio per il beneficio delle ferie spettanti;

CHE si accerta l'impossibilità di acquisire all'interno della Struttura Organizzativa dell'Ente risorse umane idonee, per la mancanza di professionalità e competenze specifiche in materia;

RITENUTO pertanto di dover procedere ad una proroga tecnica del servizio di Psicologia presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri" al fine di dover ottemperare a quanto previsto dal nuovo R.R. 4/19 ed all'art. 2, comma 2, del R.R. n. 16/2019;

ATTESO che il provvedimento attiene al delicato tema dell'autorizzazione all'esercizio della Struttura Assistenziale, all'adeguamento ai nuovi requisiti e quindi alla continuazione dell'attività dell'Ente;

CHE il mancato adeguamento ai requisiti previsti dal nuovo Regolamento nei termini indicati nello stesso, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accreditamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, 26, commi 2 lett. b) e 3, della L.R. 9/2017 e quindi la cessazione delle attività dell'Ente;

CHE tutti i servizi resi presso la RSSA e specialmente quelli di natura socio sanitaria-assistenziale devono tendere ad integrarsi nell'ottica del miglioramento continuo del servizio reso all'utenza;

RAVVISATA la necessità di non interrompere il servizio di psicologia, anche in relazione all'attuale emergenza COVID-19 che vede gli anziani ospiti bisognosi di un supporto psicologico, servizio volto a garantire la piena funzionalità della Struttura ai sensi degli standard organizzativi richiesti dalla nuova normativa;

PRECISATO CHE:

- l'esercizio della proroga è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del servizio di cui sopra, nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del contraente al quale affidare, previa stipula di nuovo rapporto negoziale, l'attività stessa;
- la proroga è un istituto adoperabile dalle amministrazioni per il tempo necessario a completare procedure di gara già indette (o ad avviarle ed ultimarle ex novo), ed un semestre può ritenersi la soglia massima ragionevolmente accettabile, potendo garantire contro eventuali imprevisti nell'espletamento della selezione; anche il dato normativo di riferimento (art. 23. Comma 2, della L. 62/2005) conforta tale linea interpretativa (cfr. sentenze Sezione 11.03.2001 n. 419, 24.06.2011 n. 939, confermata in appello da Consiglio di Stato, Sez. V – 21.06.2012 n. 3668, TAR Lombardia – Brescia, Sez. II, sentenza 05.03.2013 n. 214);

VISTO il parere AG 33/13 del 16 maggio 2013 con il quale l'AVCP individua alcune ristrettissime ipotesi nella quali la proroga tecnica può ritenersi ammessa, in ragione del principio della continuità dell'azione amministrativa, e comunque per motivi obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

VISTO il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione dell'11 Maggio 2016 che indica la possibilità di adozione di "proroga tecnica" purché limitata al tempo strettamente necessario per l'aggiudicazione della nuova gara;

DATO ATTO che per tale proroga non è prevista la richiesta di un nuovo CIG in quanto la proroga è concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al

precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per individuazione di un nuovo soggetto affidatario (AVCP FAQ tracciabilità A42);

RITENUTO, pertanto, di prorogare alla Cooperativa Sociale "Il Salvatore a r.l.", con sede in Castellana Grotte – Partita IVA: 03569900727, dal 07.10.2020 e sino al 06.01.2021, il servizio di Psicologia presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte, agli stessi patti e condizioni, anche di carattere economico vigenti;

DATO ATTO che ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG n. Z5F2BE012C;

VISTO lo schema di contratto di proroga tecnica allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA la vigente normativa Regionale di riferimento per l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30.06.2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;

RICONOSCIUTE al presente provvedimento le caratteristiche dell'urgenza, al fine di assicurare i servizi obbligatori presso questa ASP quali quelli rivenienti dal Regolamento Regionale n. 4/19;

VISTO lo Statuto vigente dell'Ente;

VISTE le vigenti disposizioni di legge;

D E L I B E R A


Per quanto in premessa, che qui deve intendersi riportato e trascritto:

- 1) **DI PROROGARE** il servizio di Psicologia presso la RSSA "DON GIOVANNI SILVESTRI" di Castellana Grotte per la durata di mesi 3 (tre), con decorrenza dal 07.10.2020 e scadenza il 06.01.2021, con la Cooperativa Sociale "Il Salvatore a r.l.", con sede in Castellana Grotte – Partita IVA: 03569900727, agli stessi patti e condizioni, anche di carattere economico vigenti, ovvero per il prezzo complessivo di € 3.564,00 oltre IVA come per legge;
- 2) **DI DARE ATTO** che tale proroga viene disposta per i soli tempi tecnici, necessari all'Amministrazione dell'Ente di assumere nuove determinazioni a riguardo la gestione dei servizi socio sanitari-assistenziali;
- 3) **DI IMPEGNARE E IMPUTARE** la spesa predetta a carico del Capitolo di PEG 1650 del Bilancio di Previsione 2020-2022 - Annualità 2020 intitolato: "Contratti di servizio di assistenza residenziale, che reca adeguata capienza;
- 4) **DI APPROVARE** lo schema di contratto che allegato alla presente ne forma parte integrale e sostanziale;
- 5) **DI STABILIRE** che a tale affidamento in proroga sarà attribuito il seguente CIG: Z5F2BE012C;

- 6) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", del suddetto affidamento, quale condizione di efficacia del contratto ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché alla prevista comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica dei relativi dati, ai sensi dell'art. 53, comma 14, secondo periodo, del D.Lgs 165/2001 e s.m.i;
- 7) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 6, della Legge Regionale 30.09.2004, n. 15.

Approvata e sottoscritta

Il Presidente
(Avv. Massimo Licci)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Don Giovanni Silvestri" per dieci giorni consecutivi a partire dal ~~21 OTT, 2020~~ senza opposizione

Castellana Grotte li, _____

Il Responsabile della Pubblicazione

CONTRATTO DI SERVIZIO

Repertorio n.:

ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PSICOLOGIA PRESSO LA RSSA "DON GIOVANNI SILVESTRI" ED, IN PARTICOLARE, DI OGNI FUNZIONE PREVISTA DAL REGOLAMENTO REGIONALE N. 4/2019.

L'anno duemilaventi, il giorno _____, del mese di _____ (_____) in Castellana Grotte, nell'Ufficio di Presidenza dell'Ente, si sono regolarmente costituiti i Sigg.ri:

1. Avv. Massimo Licci, nato a Bari il 28.04.1968, Presidente pro-tempore dell'ASP "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella predetta qualità e quale rappresentante dell'Ente, (Codice Fiscale dell'Ente: 80006570727);
2. Sig. Lanzilotta Antonio (LNZNTN61L30C134O), nato a Castellana Grotte il 30.07.1961 ed ivi residente alla via Storta n. 12, nella sua qualità di Presidente della "Il Salvatore Società Cooperativa Sociale", con sede con sede in Castellana Grotte, alla Str. Com. Chiancafredda, n.c., P.IVA 03569900727;

Si stipula la seguente scrittura privata.

PREMESSO CHE

CHE con delibera di Giunta regionale n. 2449 del 21 dicembre 2018 si è approvato e adottato il Regolamento della Regione Puglia 21 gennaio 2019 n. 4 "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti", pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 9 del 25 gennaio 2019;

CHE nel suddetto Regolamento all'art. 7.3.3 "Requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane" viene richiesta la presenza della figura dello Psicologo per 6 ore settimanali e che in presenza di nuclei con numero di posti letto inferiori a 20, il personale è rapportato al numero dei posti;

CHE ai sensi del succitato art. 7.3.3 del Regolamento della Regione Puglia 21 gennaio 2019 le ore del servizio di Psicologia per i 37 posti letto autorizzati è di 11,5 ore settimanali;

CHE con determinazione Direttore Generale n. 08 del 04.02.2020 si proceduto ad affidare il servizio di Psicologia presso la RSSA "DON GIOVANNI SILVESTRI" di Castellana Grotte per la durata di mesi 4 (quattro) dalla data di affidamento per il prezzo complessivo di € 4.692,00 oltre IVA come per legge, alla ditta "Il Salvatore Società Cooperativa Sociale", con sede con sede in Castellana Grotte, alla Str. Com. Chiancafredda, n.c., P.IVA 03569900727;

CHE con successiva determinazione del Direttore Generale n. 27 del 04.06.2020, è stato stabilito di prorogare il servizio di Psicologia presso la RSSA "DON GIOVANNI SILVESTRI" di Castellana Grotte per la durata di mesi 4 (quattro), decorrenti dal 07.06.2020 alla medesima Cooperativa Sociale "il Salvatore a r.l.", di Castellana Grotte;

CHE con delibera del Presidente n. 23/Bis del 05.10.2020 è stata disposta una ulteriore proroga tecnica di mesi 3 (tre) in favore della stessa Cooperativa Sociale "il Salvatore a r.l.", di

Castellana Grotte, per l'espletamento del servizio di Psicologia presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri" di Castellana Grotte,

CIO' PREMESSO, tra l'ASP "Don Giovanni Silvestri", come sopra rappresentato, ed il Legale rappresentante de "Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.", di Castellana Grotte:

**SI CONVIENE E SI STIPULA DI PROROGARE IL CONTRATTO REP. N. 305/2015,
COSI' COME MODIFICATO CON ATTO DI SOTTOMISSIONE REP. N. 326/2018**

Pattuendo specificatamente che il contratto Rep. n. 305 del 25.09.2015, così come modificato con successivo Atto di sottomissione Rep. n. 326 del 28.02.2018, viene prorogato per il periodo di mesi 3 (tre), alle condizioni, patti e modalità indicati nel contratto in stesso e nella documentazione parte integrante e sostanziale di detto contratto,

Art. 1 - Premesse

Le premesse vengono confermate e dichiarate parte integrante del presente atto contrattuale di proroga tecnica.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. L'ASP "Don Giovanni Silvestri" conferisce all'affidataria sopra individuata e generalizzata, che accetta, il Servizio di Psicologia presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", comprensivo di tutti gli adempimenti previsti dal R.R. n. 4/2019.
2. Rientrano, in particolare, nell'oggetto del presente affidamento le seguenti responsabilità, attività e funzioni:
 - responsabilità dell'attività di valutazione degli ospiti e supporto psicologico degli ospiti e dei parenti;
 - coordinamento delle proprie attività relative al servizio di Psicologia con riferimento alle prestazioni e agli interventi previsti dai piani terapeutici degli ospiti;
 - raccordo con il Coordinatore Sanitario e i medici specialisti della ASL competente per territorio e con i medici personali dei residenti;
 - cura sistematica della propria sezione nelle cartelle cliniche;
 - attuazione del programma personalizzato per ogni singolo residente riferito agli aspetti psicologici e neurocognitivi;
 - costante aggiornamento dei piani di intervento terapeutico delle persone residenti;
 - compilazione delle schede individuali di valutazione multidimensionale delle persone residenti;
 - quant'altro previsto nelle convenzioni e nei protocolli d'intesa con la ASL/BA e nel Regolamento Regionale n. 4/2019, per quanto di competenza.

Art. 3 – Durata del contratto

"Il Salvatore Società Cooperativa Sociale" si impegna ad eseguire ed effettuare il servizio di Psicologia presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", per la durata di mesi 3 (quattro) con decorrenza dall'07.10.2020 e sino al 06.01.2021.

Art. 4 – Importo

1. L'ammontare del corrispettivo resta fissato in € 24,00 l'ora per complessivi € 3.564,00 compreso gli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge, per mesi 3 (tre), per l'esecuzione del servizio e sarà corrisposto, al netto delle ritenute di legge, su presentazione di regolare fattura fiscale.
2. Il pagamento sarà regolato mediante bonifico entro 60 giorni dal ricevimento di regolare fattura, recante il visto del Responsabile del Servizio.
3. Nessun altro onere aggiuntivo è posto a carico dell'ASP oltre a quanto stabilito nel presente

contratto.

Art. 5 – Tracciabilità dei flussi finanziati

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 136/2010 l'affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto, i quali devono essere registrati sui conti correnti bancari o postali dedicati ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la risoluzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c..

Art. 6 - Codice di comportamento

L'affidataria dichiara di aver preso piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, e recepito integralmente dall'ASP "Don Giovanni Silvestri", con Delibera del CdA n.1 del 31/01/2014 e del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti dell'ASP "Don Giovanni Silvestri", approvato con deliberazione del CdA n. 9 del 07.04.2017, accettandone, senza riserve, tutte le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le decadenze.

Art. 7 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, nella forma di scrittura privata, da registrare in caso d'uso, ai sensi di legge, saranno interamente a carico dell'affidataria.

Art. 8 – Personale

1. L'Affidataria si impegna a fornire la propria prestazione con diligenza ed adeguatezza e a garantire la propria presenza all'interno della struttura assistenziale nel rispetto degli standard previsti dall'art. 7.3.3 del R.R. n. 4/2019, per n. 11,5 ore settimanali.
2. A tal fine, l'Affidataria sarà tenuta a garantire il servizio in oggetto per tre giorni settimanali dal lunedì al venerdì per un totale di 11,5 ore settimanali (preferibilmente il Lunedì, Mercoledì e Giovedì) e rendicontare mensilmente agli uffici amministrativi dell'ASP, il calendario delle presenze presso la struttura riferite al mese precedente.
3. L'Affidataria deve eseguire con proprio personale il servizio assunto, le cui generalità che sarà comunicata all'ASP che in caso di incompatibilità ne potrà chiedere la sostituzione.
4. Tuttavia, in caso di assenza/impossibilità del personale incaricato, da comunicare all'ASP, con congruo anticipo e, comunque, almeno 48 ore prima, salvo casi eccezionali e motivati, l'Affidataria potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti, senza oneri aggiuntivi per l'ASP.

Art. 9 – Polizza assicurativa

1. L'Affidataria ha l'obbligo di stipulare e presentare apposita polizza assicurativa per la copertura degli infortuni e della responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività da prestare in favore dell'ASP.
2. L'ASP è esonerata da ogni responsabilità in relazione a danni causati dalle attività dell'affidataria.

Art. 10 – Risoluzione

1. L'affidamento conferito si risolverà automaticamente, senza necessità di preavviso e/o qualsivoglia comunicazione, alla scadenza prevista.
2. L'ASP potrà procedere alla revoca immediata dell'affidamento nei seguenti casi:
 - a) mancata osservanza, in tutto o in parte, da parte dell'affidataria delle clausole della presente convenzione;
 - b) impossibilità di una o entrambe le parti di ottemperare agli impegni previsti nella presente convenzione;

- c) insorgenza di un motivo di incompatibilità e/o conflitto di interessi;
 - d) dolo o colpa grave del professionista incaricato dall'Affidataria nell'espletamento del servizio;
 - e) gravi inadempienze da parte del professionista incaricato dall'affidataria nell'espletamento del servizio, anche per quanto riguarda il rapporto interpersonale con gli ospiti e con i parenti dei residenti.
3. Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 2, l'ASP potrà recedere anticipatamente dal presente contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni da comunicare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
 4. Nei casi di cessazione anticipata dal servizio, all'affidataria spetterà esclusivamente il compenso maturato per le prestazioni rese sino a quel momento.
 5. Il contratto si risolverà di diritto in caso di intervenute variazioni normative riguardanti gli aspetti gestionali dalla RSSA.
 6. È altresì riconosciuto il recesso per giusta causa dell'affidataria, da esercitare con un preavviso di almeno trenta giorni mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata e, in ogni caso, in modo da evitare pregiudizio all'ASP. Il mancato rispetto del termine di preavviso e/o l'accertato pregiudizio arrecato, comporterà l'applicazione di una penale pari a 1/12 del compenso di cui al precedente art. 4, salvo il risarcimento del maggior danno.

Art.11 - Riservatezza

1. Tutti i dati e le informazioni di cui l'Affidataria entrerà in possesso nello svolgimento della prestazione sono da considerarsi riservati e ne è, quindi, espressamente vietata qualsiasi divulgazione, inoltre si impegna ad attenersi al Regolamento Ue GDPR 2016/679.
2. In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente normativa sulla privacy, l'Affidataria dichiara, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei propri dati personali, ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. n. 196/03, e di autorizzare nel contempo l'ASP al trattamento dei propri dati personali nell'ambito degli impieghi leciti previsti e per l'assolvimento degli obblighi imposti dal vigente ordinamento giuridico.

Art. 12 – Esenzione Bollo

Il presente contratto è esente da bollo (DPR 642/72 Tab. B art. 25) e soggetto a registrazione solo in caso d'uso (DPR 131/86 art. 5 co. 2) con oneri a carico del richiedente.

Art. 13 - Controversie

Per qualsiasi controversia inerente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto la competenza è del Foro di Bari.

Art. 14

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le norme di legge applicabili ai rapporti ed alle fattispecie previste dagli artt. 2229 e ss. del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'ASP il Presidente
(Avv. Massimo Licci)

L'Affidataria
(_____)

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., l’Affidataria dichiara di approvare espressamente e specificamente quanto previsto negli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente contratto.

L’Affidataria

(_____)

Documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

Codice di comportamento integrativo dei dipendenti dell’ASP “Don Giovanni Silvestri”, approvato con deliberazione del CdA n. 9 del 07.04.2017.